

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1969

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PREZIOSI

e del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132):

PRESIDENTE Pag. 126
GASPARI, sottosegretario di Stato per l'interno 126

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti » (374) (D'iniziativa dei senatori Maris ed altri):

« Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti » (375) (D'iniziativa dei senatori Maris ed altri):

PRESIDENTE 126
GASPARI, sottosegretario di Stato per l'interno 126

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti » (457) (D'iniziativa del senatore Schiavone):

PRESIDENTE Pag. 126, 131, 135, 136, 137, 138
ALBERTINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 127, 129, 130, 131
134, 135, 136
BISORI 127, 130, 131, 134, 135, 136, 138
FABIANI 127, 134, 136
GIRAUDO, relatore 126, 127, 132, 134, 136
IANNELLI 127, 128, 129, 131, 135, 136
ILLUMINATI 136
MAIER 132, 137
PALUMBO 134, 136
TREU 130

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Corrias Alfredo, Del Nero, Di Benedetto, Fabiani, Gianquinto, Girauo, Iannelli, Illuminati, Li Causi, Maier, Palumbo, Preziosi, Schiavone, Tesauo, Vignola.

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

18ª SEDUTA (28 maggio 1969)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Albertini e per l'interno Gaspari.

BARTOLOMEI, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (132)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale ».

GASPARI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Informo la Commissione che il testo elaborato dalla Sottocommissione sarà sottoposto al parere del Consiglio superiore degli archivi nella riunione già fissata per il 10 giugno prossimo. Prego, pertanto, di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, per consentire al Consiglio di esprimere tale parere, di cui la Commissione potrà, se lo crederà opportuno, tener conto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta. *(Così rimane stabilito).*

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K. Z. e dei loro familiari superstiti** » (374), di iniziativa dei senatori Maris ed altri;

« **Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K. Z. e dei loro familiari superstiti** » (375), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiun-

ta dei disegni di legge: « Istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti K.Z. e dei loro familiari superstiti », d'iniziativa dei senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Prisco, Zelioli Lanzini, Cifarelli e Banfi e: « Integrazione della legislazione a favore degli ex deportati politici italiani nei campi di sterminio nazisti K. Z. e dei loro familiari superstiti », d'iniziativa dei senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Prisco, Zelioli Lanzini, Cifarelli e Banfi.

GASPARI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Per quanto concerne i disegni di legge in discussione, il Ministero del tesoro informa che il calcolo dell'onere finanziario effettuato dai proponenti non corrisponde alla realtà e che si sta provvedendo a calcolare l'onere effettivo. Non trascurerò di continuare a sollecitare, presso il Dicastero del tesoro, la soluzione del problema. Chiedo, pertanto, un ulteriore rinvio della discussione di questi due disegni di legge, sperando che entro breve termine la Commissione possa essere posta al corrente delle decisioni definitive del Tesoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta. *(Così rimane stabilito).*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Schiavone: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 » (457)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Schiavone: « Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIRAUDO, *relatore.* Onorevole Presidente, come ho avuto occasione di esporre nel corso della mia relazione, in sede referente, il disegno di legge appare ispirato a principi di equità e non mancherà di produrre benefici effetti. Tutti i Gruppi si

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)18^a SEDUTA (28 maggio 1969)

sono dichiarati favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge che, del resto, era stato già approvato nella passata legislatura. Nella mia relazione, ho proposto due emendamenti: la soppressione del quarto comma dell'articolo 3, per limitare la valutazione dell'anzianità, ai fini della promozione al grado di consigliere, soltanto a quella maturata nel grado di primo referendario, come previsto all'articolo 1; e la soppressione dell'articolo 5, dove si parla del rapporto informativo, che deve essere comunicato integralmente all'interessato. Come ebbi già a rilevare, ritengo che l'esistenza di un rapporto informativo non sia costituzionalmente legittima. Non dovrebbe essere perciò il caso di parlarne in una legge, sia pure per stabilire che di tale rapporto deve essere data comunicazione all'interessato, nella speranza che in un provvedimento di carattere generale tale istituto abbia a scomparire.

Per concludere, quindi, il vostro relatore auspica che il disegno di legge venga approvato nel testo del proponente, con la soppressione dell'articolo 5 e del quarto comma dell'articolo 3.

F A B I A N I . Lei propone di sopprimere l'intero articolo 5 o soltanto il primo comma?

G I R A U D O , *relatore*. Propongo che sia soppresso totalmente, perchè le norme incompatibili alle quali fa riferimento il secondo comma attengono esclusivamente al rapporto informativo. Oltretutto, il secondo comma è superfluo.

B I S O R I . L'ultimo comma, anche se rimanesse in vita isolato, sarebbe pleonastico.

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 5, il Governo non ha alcunchè da osservare. Per quanto attiene, invece, all'articolo 3, non vorrei che la soppressione dell'ultimo comma aumentasse la possibilità di nomine in soprannumero.

G I R A U D O , *relatore*. Al contrario!

I A N N E L L I . La soppressione dell'ultimo comma ha efficacia restrittiva.

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. D'accordo.

Per quanto concerne il resto, premesso che da parte del Governo non esiste una pregiudiziale opposizione al disegno di legge nella sua impostazione, debbo fare soltanto due osservazioni. La prima, in relazione all'articolo 4: è all'esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge inteso a istituire 10 Sezioni regionali della Corte dei conti, che dovranno sostituire quei Consigli di prefettura che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi. Siccome in quel disegno di legge, che verrà quanto prima all'esame del Parlamento, è stata inserita una norma specifica che prevede l'aumento di 10 posti di Presidente di sezione della Corte dei conti, il Governo chiede che venga soppresso il secondo comma dell'articolo 4, il quale prevede l'identico aumento.

F A B I A N I . Queste Sezioni regionali della Corte dei conti quali attribuzioni avranno, secondo il disegno di legge che il Governo presenterà?

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Avranno funzioni di controllo sugli enti locali. Dovranno sostituire, ripeto, i Consigli di prefettura, che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi.

F A B I A N I . Non si tratta di un decentramento?

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Assolutamente no. Avranno funzioni specifiche. Comunque, il Governo è disposto a sottoporre alla Commissione lo schema di tale disegno di legge, già predisposto: io stesso ne assumerei l'impegno.

V'è poi un'altra osservazione da fare. Ho già premesso che non v'è, da parte del Governo, un'opposizione pregiudiziale alla impostazione di questo disegno di legge perchè, pur considerando anomala la nomina in soprannumero di magistrati a consigliere e a Presidente di sezione della Corte dei conti, bisogna tuttavia onestamente riconoscere che un motivo di giustizia suggerisce di estendere alla Corte dei conti una norma già in vigore per la magistratura ordinaria, nell'ambito della quale è ormai prassi nominare in soprannumero i consiglieri di Cassazione e di Corte d'appello. Non si può certamente prescindere da questa considerazione, tenendo anche conto della particolare situazione in cui si trovano i magistrati della Corte dei conti in conseguenza del fatto che l'autorità governativa ha la facoltà di nominare consiglieri al di fuori della Corte, al di fuori dei normali concorsi e delle normali procedure per la progressione in carriera.

Il Governo, tuttavia, dovrà chiedere alla Commissione di accogliere una proposta, che ricalca una norma contenuta nel disegno di legge avente lo stesso oggetto e approvato da un un ramo del Parlamento (ritengo il Senato), nella passata legislatura: tale norma scaglionava nel tempo l'ammissione dei magistrati della Corte al grado superiore. Quel disegno di legge, infatti, prevedeva per il primo anno la promozione del 30 per cento dei magistrati che ne avessero diritto e, successivamente, degli altri, con una percentuale del 20 per cento ogni anno.

I A N N E L L I . Abbiamo ascoltato le osservazioni fatte dall'onorevole Albertini; debbo rilevare però che nella precedente seduta il rappresentante del Governo, che se non erro era l'onorevole Bisaglia, mostrandosi favorevole al disegno di legge nel suo complesso, sollevò una sola eccezione relativa al secondo comma dell'articolo 4, dicendo che l'aumento di 10 posti di Presidente di sezione avrebbe potuto essere adeguatamente trattato in altra sede: in particolar modo, nel disegno di legge concernente l'attribuzione della giurisdizione contabile alla

Corte dei conti. Questa, ripeto, fu l'unica eccezione sollevata dall'onorevole Bisaglia: egli non accennò affatto alla questione dello scaglionamento.

D'altra parte, mi sembra che anche lei, onorevole Albertini, abbia pienamente riconosciuto che questo disegno di legge è ispirato ad un principio di giustizia nei confronti dei magistrati della Corte dei conti, i quali sono certamente in una situazione d'inferiorità rispetto ai magistrati ordinari, che hanno la possibilità di essere promossi in soprannumero, una volta che abbiano compiuto un minimo di anni nella qualifica inferiore. Mi riferisco in particolare ai consiglieri di Corte d'appello che dopo undici anni possono conseguire la promozione a magistrato di Cassazione, anche in soprannumero, una volta che siano stati favorevolmente valutati dalle commissioni di scrutinio. Ora, non si comprende perchè ai magistrati della Corte dei conti debba essere negato tale beneficio, tanto più che essi hanno lo stesso stato giuridico dei magistrati ordinari e, certamente, lo stesso trattamento economico.

Mi sembra, e del resto — ripeto — l'onorevole Albertini lo ha pienamente riconosciuto, che questo disegno di legge tenda a risolvere in senso positivo ed equitativo una situazione che attualmente è sperequata, senza alcuna ragione plausibile, a sfavore dei magistrati della Corte dei conti. Abbiamo tuttavia ascoltato oggi il rappresentante del Governo il quale ha insistito, come aveva già fatto l'onorevole Bisaglia nella precedente seduta, nel chiedere alla Commissione la soppressione dell'articolo 4. Noi potremmo acogliere, onorevole Albertini, questa sua richiesta, se lei insistesse ulteriormente nella proposta di scaglionare nel tempo le promozioni in soprannumero: i magistrati della Corte dei conti che si sono visti respingere dalla Corte costituzionale un ricorso nel quale chiedevano che si riconoscesse l'illegittimità costituzionale della facoltà del Governo di procedere a nomine di consiglieri della Corte dei conti, non meritano un ulteriore ritardo nella progressione in carriera.

Invero, essi si troverebbero in una posizione ulteriormente aggravata nel caso che fosse accolta la proposta di uno scaglionamento delle promozioni nel tempo, mentre va loro riconosciuta piena parificazione nell'ammissione ai benefici di cui i magistrati ordinari godono già dal 1963.

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. E per la copertura dell'onere? Perché l'eccezione del Ministero del tesoro concerne appunto la copertura...

I A N N E L L I . Nel parere della Commissione finanze e tesoro non viene sollevata alcuna eccezione in ordine alla copertura. Non possiamo, in questa sede, ricominciare *ab ovo* sempre che i pareri della 5ª Commissione contino qualcosa. Quindi, se la Commissione competente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge nel testo originario, non vedo perchè si dovrebbero sollevare altri dubbi. D'altro canto, è da presumere che l'onere non sia tanto ingente da impegnare grossissime cifre. Come voi sapete, infatti, lo stipendio di un primo referendario anziano della Corte dei conti è senza dubbio superiore a quello iniziale di un consigliere. Questa è la verità.

Orbene, poichè quasi tutti i primi referendari hanno un'anzianità notevole, essi forse percepiranno, quando e se avranno conseguito la promozione a consiglieri della Corte dei conti, uno stipendio inferiore a quello attuale, e dovrà pertanto essere loro concesso un assegno integrativo *ad personam*.

D'altra parte, la Commissione finanze e tesoro quando ha espresso parere favorevole, certo ha ritenuto di risolvere il problema nel senso che adesso ho prospettato.

In merito alle proposte formulate dal senatore Giraud, dichiaro che, mentre sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3, sono molto perplesso circa la soppressione dell'articolo 5.

La legge, onorevole Giraud, ha prescritto l'abolizione del segreto nel rapporto informativo riservato per quanto riguarda i funzionari dello Stato e i magistrati, anche per-

chè sia il magistrato che il funzionario dello Stato devono essere messi nella condizione di valutare se nel rapporto informativo sono stati eventualmente formulati apprezzamenti ingiustificati o illegittimi; in tal caso, funzionari e magistrati possono far valere i loro diritti o tutelare i loro interessi legittimi.

Comunque, qualora il relatore e la maggioranza della Commissione — ed io non sollevo formali eccezioni nè avanzo formali richieste in proposito — decidessero la soppressione del primo comma dell'articolo 5, preciserei che l'ultimo comma di tale articolo dovrebbe formare oggetto di un articolo a parte, da aggiungere agli altri del disegno di legge. Tale articolo dovrebbe essere così concepito: « Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge ».

Infine, onorevole Presidente, qualora il Governo non dovesse recedere dalla sua proposta di soppressione dell'articolo 4 e la Commissione dovesse aderire a tale richiesta, comunico che presenterò un ordine del giorno così formulato:

« La 1ª Commissione permanente del Senato, preso in esame il disegno di legge relativo alla estensione ai magistrati della Corte dei conti dei sistemi di promozione già in vigore da più anni per i magistrati ordinari;

constatato che il Governo si oppone alla proposta di aumento di n. 10 posti di Presidente di sezione, di cui all'articolo 4 del cennato disegno di legge, relativamente alle esigenze attuali delle sezioni giurisdizionali;

preso atto che il Governo si impegna a presentare un apposito disegno di legge concernente l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione contabile (ex Consigli di Prefettura) e che in tale sede è previsto un aumento di n. 10 posti di Presidente di sezione in vista delle nuove esigenze;

raccomanda al Governo di aumentare adeguatamente il numero dei Presidenti di sezione previsto nel disegno di legge da ultimo richiamato ».

Il Governo, accettando la raccomandazione contenuta in questo ordine del giorno, si impegnerebbe a sostenere — e l'onore-

vole sottosegretario Albertini, personalmente, resterebbe impegnato —, nelle sedi più opportune, l'esigenza di aumentare congruamente il numero dei posti di Presidente di sezione. Perché, onorevoli colleghi, dieci posti di Presidente di sezione, su 19 sezioni, sono assolutamente insufficienti.

**Presidenza
del Presidente TESAURO**

B I S O R I . Sono favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal senatore Girauco all'ultimo comma dell'articolo 3, perchè rappresenta un alleggerimento agli effetti della copertura finanziaria e facilita l'approvazione di questo provvedimento che è tanto atteso e desiderato.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento soppressivo dell'articolo 5, chiederei al collega Girauco che mi desse qualche chiarimento su un punto.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice: « Ad integrazione della vigente normativa è sembrato, inoltre, opportuno prevedere la abolizione della segretezza del rapporto informativo riservato, previsto dall'articolo 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, trattandosi di necessario adeguamento dello stato giuridico dei magistrati della Corte ai principi cui si ispira il nostro ordinamento, già attuato, sotto questo aspetto, per i magistrati dell'ordine giudiziario ». Ora io domando: è vero che per i magistrati è già stata abolita la segretezza del rapporto informativo riservato? E da quali disposizioni? Questo domando perchè — se per i magistrati dell'ordine giudiziario già oggi norme repubblicane avessero stabilito che il rapporto informativo riservato va integralmente comunicato agli interessati — sarei contrario alla soppressione dell'articolo 5.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di modificare il disegno di legge nel senso di scaglionare nel tempo le promozioni dei magistrati in soprannumero, mi associo anch'io alla richiesta che il Governo receda da questa sua proposta. Osservo, quanto al-

la copertura, che le Commissioni competenti per materia su un disegno di legge possono, per l'articolo 31 del Regolamento, deliberare favorevolmente su di esso solamente se, circa la copertura, non c'è parere scritto contrario della Commissione finanze e tesoro. Quando invece tale parere contrario non c'è, le Commissioni di merito non hanno praticamente interesse ad approfondire questioni concernenti la copertura finanziaria: quelle questioni meritano di venir considerate superate quando la Commissione finanze e tesoro non oppone mancanza di copertura.

Se il senatore Girauco potesse fornire subito risposta agli interrogativi che ho posto, ritengo che potremmo passare senz'altro all'approvazione del disegno di legge.

T R E U . Debbo rivolgere al rappresentante del Governo solo due domande che in parte già sono state poste: questi dieci Presidenti in più come potranno considerarsi sufficienti, tenuto conto delle difficoltà provocate dalla soppressione dei Consigli di Prefettura?

Inoltre, quale è stato il criterio che ha presieduto alla fissazione del numero dei Presidenti da nominare?

A L B E R T I N I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non saranno soltanto dieci i magistrati che verranno nominati in relazione alla costituzione delle nuove Sezioni della Corte dei conti, ma saranno nominati tanti Presidenti quante saranno le Sezioni.

Non posso, comunque, assumere l'impegno, di fronte alla Commissione, che il numero dei Presidenti sarà corrispondente a quello delle Sezioni delle Corti regionali. Però posso informarvi che, poichè è stato elaborato ed iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri un disegno di legge inteso appunto a dotare la Corte di nuove strutture giurisdizionali (Sezioni regionali) per la funzione del contenzioso contabile degli enti locali, è in quella sede che può trovare appropriata collocazione il progettato incremento del numero dei Presidenti di sezione, nonchè la prevista uni-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

18ª SEDUTA (28 maggio 1969)

ficazione dei due attuali ruoli del personale di magistratura della Corte.

Quindi, non è detto che saranno soltanto dieci i nuovi Presidenti, perchè evidentemente il numero sarà in rapporto alle necessità della Corte.

B I S O R I . In aggiunta di quanto ho detto prima dichiaro di essere favorevole, in linea di massima, all'ordine del giorno del senatore Iannelli.

I A N N E L L I . Desidero precisare, poichè il senatore Bisori ha insistito sul rapporto informativo, che per i magistrati ordinari la situazione è completamente diversa, in quanto il rapporto, per essi, viene redatto dai Consigli che esistono presso ogni distretto di Corte d'appello: li presiede il primo Presidente e ne fanno parte il Procuratore generale, alcuni magistrati eletti dai magistrati del distretto e i rappresentanti delle diverse categorie dei magistrati. Quindi non si tratta di un giudizio dato dal superiore gerarchico.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne il rapporto informativo — a mio avviso — non possiamo legiferare a ruota libera: v'è un principio, quello dell'uguaglianza giuridica, che deve essere considerato veramente sacro. Per i magistrati ordinari si è ormai affermato il principio della notifica del rapporto informativo; inoltre, come è stato rilevato, per i magistrati ordinari esistono particolari garanzie circa la formazione dal rapporto informativo, garanzie che invece non hanno in ogni caso coloro che fanno parte della Corte dei conti. Questo *a fortiori* ci impone di mantenere fermo il primo comma dell'articolo 5.

Per quanto attiene alla copertura, debbo rilevare che, se è vero che la 5ª Commissione ha già espresso parere favorevole sul disegno di legge, questo però non è un motivo sufficiente per trincerarci dietro un rifiuto pregiudiziale di ulteriore esame e per consacrarlo come un precedente. La Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere in sede consultiva; la nostra Commissione discute ora in sede deliberante,

cioè sostituiamo l'Assemblea in tutti i suoi poteri. Possiamo quindi benissimo valutare direttamente la copertura e dire: per noi la copertura c'è. Dobbiamo però avere il coraggio di affermarlo; e io ritengo che lo possiamo affermare. Ma non dobbiamo addurre come giustificazione preventiva e aprioristica il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, perchè così stabiliamo un precedente, cioè attribuiamo al parere della 5ª Commissione quasi un potere preclusivo per le decisioni dell'Assemblea: e questo non possiamo farlo. Tanto meno ci possiamo concedere il lusso di farlo quando siamo investiti del potere legislativo.

Pertanto, pregherei il collega Giraud di non insistere per la soppressione dell'articolo 5 relativo al rapporto informativo, perchè credo che sia doveroso da parte nostra mantenerlo. E per ciò che riflette la copertura, pregherei il senatore Iannelli di non insistere, come giustificazione, nel richiamo al parere favorevole già espresso dalla Commissione finanze e tesoro, in quanto siamo noi, membri di questa Commissione, a ritenere che la copertura allo stato degli atti sussiste.

A L B E R T I N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Preciso, per eliminare qualsiasi dubbio, che sia il primo che il secondo comma dell'articolo 4 vanno soppressi.

B I S O R I . Prendo atto di quanto ha detto il rappresentante del Governo. Se veramente è probabile che le norme di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 4 saranno presto proposte nel disegno di legge che il Governo sottoporrà al Parlamento, l'articolo 4 potrà essere soppresso.

Per quanto concerne, invece, la copertura, io ricordo a me stesso che l'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento disciplina il caso in cui una Commissione di merito discussa in sede deliberante un disegno di legge per il quale sia stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro. Ebbene, quel comma non dice affatto che la Commissione di merito ha su quel disegno gli stessi poteri dell'Assemblea. Tutt'altro. Di-

ce invece che « quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove e maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato, qualora la Commissione competente per la materia non concordi col suddetto parere ».

Quindi il parere della Commissione finanze e tesoro è vincolante quando afferma che la copertura finanziaria non c'è; e mi sembra che dobbiamo ritenerlo altrettanto autorevole nel caso inverso. Insisto quindi nel ritenere (e non credo di stabilire, con ciò, un precedente contrario alla prassi esistente) che, in linea logica, il parere favorevole della 5^a Commissione circa la copertura esaurisce matematicamente le relative questioni. Pertanto ritengo che possiamo e, per praticità, dobbiamo tenerci paghi del suddetto parere.

M A I E R . Credo che in linea di massima la Commissione sia orientata ad approvare questo disegno di legge; tuttavia non posso fare a meno di esprimere le mie perplessità.

Il disegno di legge porta indiscutibilmente vantaggi notevoli ai magistrati della Corte dei conti rispetto alla situazione attuale, caratterizzata — come dice la stessa relazione che accompagna il disegno di legge — dall'esiguo numero dei Consiglieri, insufficiente rispetto alle esigenze indotte dalle funzioni dell'Istituto, talchè si determina l'inammissibile prassi secondo cui i collegi giudicanti, che per legge dovrebbero essere normalmente composti dai consiglieri, sono stabilmente integrati da primi referendari e da referendari. Abbiamo, cioè, un ruolo chiuso, con posti largamente insufficienti a soddisfare le effettive esigenze, e numeroso personale che svolge le mansioni del grado superiore; per cui il predisposto intervento è assolutamente necessario.

Con questo provvedimento, ripeto, portiamo vantaggi notevoli alla categoria inte-

ressata, perchè da un ruolo chiuso si passa addirittura ad un ruolo aperto; quindi il salto è veramente considerevole. Se si fosse detto: il ruolo dei consiglieri della Corte dei conti deve essere raddoppiato; il discorso sarebbe stato facilmente accoglibile; ma sul ruolo aperto mi permetto di avanzare qualche riserva. Si fa giustamente riferimento alla magistratura ordinaria; però mi è sembrato di capire, anche dalle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, che nel disegno di legge esaminato nella passata legislatura era previsto lo scaglionamento nel tempo delle promozioni in soprannumero. Ora, non vi è dubbio che attraverso uno scaglionamento noi effettueremmo una certa selezione all'interno della stessa categoria perchè, diversamente, tutti sarebbero promossi subito, sia che avessero molta anzianità, sia che avessero soltanto maturato il minimo indispensabile. A questo punto sorge, poi, la questione della copertura finanziaria. Ritengo anch'io che la Commissione abbia la possibilità di decidere, ma soltanto quando si sia fatta una vera e propria convinzione.

Ora, quando si dice — e lo ha affermato il collega Iannelli — che non esiste un problema di copertura finanziaria perchè tutti i magistrati hanno già avuto numerosi scatti di stipendio, si afferma il vero per coloro che hanno già maturato molti anni di anzianità, ma non per tutti. Comunque, bisognerebbe per lo meno conoscere l'ammontare degli stipendi dei consiglieri e dei primi referendari per accertare a quale stipendio arriva normalmente dopo sei anni di anzianità il primo referendario; infatti, ritengo, a occhio e croce, che in sei anni la sua retribuzione non possa nemmeno avvicinarsi a quella del consigliere.

Quindi, sarei piuttosto favorevole allo scaglionamento delle promozioni nel tempo, in modo che prima siano nominati i più anziani in grado. È anche da considerare che in questo modo la spesa diventerebbe di gran lunga inferiore.

G I R A U D O , relatore. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'articolo 5 non posso che inchinarmi alle osservazioni espresse così autorevolmente, e dal nostro

presidente Tesauro, e dai colleghi Iannelli e Bisori. Sono stato spinto ad avanzare questa proposta di soppressione direi quasi da un'impressione rimasta in me da quando ero Sottosegretario per la riforma della pubblica Amministrazione, del tempo, cioè, in cui era allo studio l'abolizione di questo istituto, che risale alla legislazione fascista. Ritengo, pertanto, che il parlarne, sia pure per derogare alle norme vigenti, in questo caso volesse significare quasi una conferma. Ma non avevo tenuto conto di ciò che nel frattempo si è deciso per legge a favore della magistratura ordinaria. Credo che possiamo senz'altro mantenere questo articolo, appunto per adeguare la posizione dei magistrati della Corte dei conti a quella della magistratura ordinaria.

Per quanto riguarda la proposta di scaglionamento avanzata dal rappresentante del Governo, devo dire che sono contrario. Anzitutto, se siamo convinti che questo disegno di legge rappresenta un atto di giustizia, credo che la migliore giustizia sia quella che si fa subito e in maniera completa; in secondo luogo, a parte il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, che deve tranquillizzarci, abbiamo anche l'articolo 2 dove è detto che « Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti ». Questo articolo ci dà la garanzia dell'economia che si farà nei gradi iniziali appunto per compensare l'onere previsto dalle nomine in soprannumero.

In merito alla proposta di soppressione dell'articolo 4, faccio presente che nel testo del disegno di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura avevamo inserito la norma che prevedeva la nomina di altri dieci Presidenti unicamente in riferimento alle esigenze della Corte dei conti nelle sue Sezioni centrali (sezione giurisdizionale e sezione amministrativa). Oggi si chiede di rinviare la soluzione di questo problema a quando verrà approvato il disegno di legge che istituisce le Sezioni regionali.

È da osservare, anzitutto, che in quella sede si provvede per le Sezioni regionali

e non per le Sezioni centrali, e, in secondo luogo, che si provvede per le 19 Sezioni regionali; infatti nello schema di disegno di legge in mio possesso si parla di 28 Presidenti di sezione. Ora, a quanto mi risulta, i Presidenti di sezione non sono più di 18, per cui ne deriva che l'aumento sarà di 10, o, al massimo, di 11 posti; quindi l'aumento sarà certamente insufficiente a far fronte alle esigenze delle stesse Presidenze delle sezioni regionali, mentre le esigenze delle sezioni centrali non verranno tenute in alcuna considerazione.

Per questi motivi sono convinto dell'opportunità di mantenere l'articolo 4, tanto più che è da ritenere che non sussistano preoccupazioni di ordine finanziario perchè il parere della Commissione finanze e tesoro è stato dato al disegno di legge nel testo originario.

Tuttavia, se potessi essere certo che, in occasione dell'approvazione del disegno di legge che istituisce le Sezioni regionali, ove si parla di nuove tabelle (infatti le tabelle B e C non solo vengono unificate, ma formano una nuova tabella A), si terrà conto non solo delle esigenze delle Sezioni regionali, ma anche di quelle delle Sezioni centrali, potrei aderire all'ordine del giorno presentato dal senatore Iannelli, sempre che il Governo ci fornisse assicurazioni in proposito.

Se il problema dell'aumento dei 10 posti di Presidente di sezione era grave due anni fa, oggi è ancora più grave, se si considera che gli impegni della Corte dei conti, in sede centrale, si sono accresciuti e se si considera che le Sezioni regionali non assorbono — come giustamente ha fatto rilevare il collega Fabiani — una parte dei poteri della Corte dei conti, ma assumono nuovi poteri, nuove funzioni, nuovi compiti in sede periferica, senza per nulla diminuire i compiti attuali delle Sezioni centrali. Ecco perchè ritengo che la Commissione, nel raccomandare vivamente al Governo di tener presente questa esigenza, adempia un dovere nei confronti di una magistratura così importante e così impegnata in compiti crescenti di controllo, oltre che di giurisdizione, per garantire una maggiore

efficienza dello Stato in una attività pubblica che si fa sempre più complessa.

A L B E R T I N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Comprendo le perplessità del senatore Giraudo e naturalmente devo assumere la mia parte di responsabilità, con un impegno che consenta di trovare la giusta via di uscita da questa situazione. La questione delle sezioni decentrate della Corte dei conti dovrà essere portata all'esame del Parlamento, che allora potrà fare le opportune osservazioni e apportare gli emendamenti necessari alla proposta del Governo, affinché i concetti oggi enunciati vengano realizzati nella legge. Personalmente, potrei impegnare il Governo a presentare al Senato il disegno di legge che dovrà disciplinare la materia; e mi pare che sia l'unica effettiva garanzia che si possa dare in questo momento.

G I R A U D O, *relatore*. Quale disegno di legge?

A L B E R T I N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quello concernente l'istituzione delle Sezioni regionali. Il provvedimento sarà sottoposto al vostro esame e voi apporterete tutti gli emendamenti che riterrete necessari, qualora i principi oggi enunciati non fossero in esso considerati.

B I S O R I. Io chiederei di integrare l'ordine del giorno proposto dal senatore Iannelli: il Senato — suggerirei si dicesse — ritiene che il disegno di legge governativo ora in preparazione, oltre a istituire i posti di presidente di Sezione occorrenti per l'esecuzione delle funzioni già esercitate dai Consigli di prefettura, debba istituire i posti di presidente di Sezione necessari per il disimpegno delle funzioni che già attualmente la Corte esercita; raccomanda che in tale senso il disegno di legge proponga; e in questa fiducia approva eccetera. Questo, press'a poco, sarebbe il concetto che suggerirei venisse espresso nell'ordine del giorno, per integrarlo.

F A B I A N I. Non sarebbe molto più semplice invece di approvare quest'ordine del giorno accogliere l'articolo 4 di questo disegno di legge?

B I S O R I. Sarebbe la soluzione radicale.

A L B E R T I N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. No, il Governo si oppone all'approvazione dell'articolo 4.

F A B I A N I. Allora il Governo accoglie l'ordine del giorno con una certa riserva?

A L B E R T I N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'accoglie come raccomandazione, perchè prevede che quei posti verranno istituiti.

P A L U M B O. Se il disegno di legge che il Governo intende presentare riguarderà l'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti, come sarà possibile, senza tradire il principio dell'uniformità della materia, includere in quel provvedimento la norma relativa all'aumento dell'organico delle Sezioni centrali? Sono quindi dell'avviso che il secondo comma dell'articolo 4 debba essere approvato in questa sede; il primo possiamo eventualmente sopprimerlo.

A L B E R T I N I, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per economia del tempo mi sembra convenga sopprimere l'intero articolo 4, data che il Governo ha intenzione di regolare la materia in quel disegno di legge che ha preannunciato.

G I R A U D O, *relatore*. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Palumbo; non troveremo nel disegno di legge che il Governo intende presentare la sede opportuna in cui inserire la norma relativa all'aumento dell'organico delle Sezioni centrali. D'altra parte temo che, se l'opposizione del Governo è così

netta come stamane abbiamo potuto constatare, la stessa opposizione si farà sentire all'altro ramo del Parlamento dove, quando si discuterà questo disegno di legge probabilmente sarà stato già presentato l'altro, d'iniziativa governativa. Non vorrei che un eventuale, e probabile conflitto, facesse arenare sia l'una che l'altra iniziativa. Questa è la mia preoccupazione, per cui ritengo che non sia il caso di insistere oltre, se nell'ordine del giorno che oggi presentiamo (e nel quale il rappresentante del Governo ha dichiarato di assumere un impegno) riusciamo ad inserire il concetto che nella sede preannunciata dovranno essere considerate anche le esigenze delle Sezioni centrali.

B I S O R I . L'ordine del giorno dovrebbe essere integrato in questo senso: «... ritiene che quel disegno di legge — nel rivedere le tabelle della Corte dei conti per istituire i posti di Presidente di Sezione occorrenti per l'esercizio delle funzioni già svolte dai Consigli di prefettura, e che ora verrebbero attribuite *ex novo* alla Corte dei conti — debba a più forte ragione istituire i dieci posti di presidente di sezione che già da tempo occorrono alla Corte dei conti per l'esercizio delle funzioni che attualmente essa svolge. Auspica che in tal senso il disegno di legge provveda ».

I A N N E L L I . Accetto senz'altro quest'integrazione.

A L B E R T I N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Diciamo soltanto « i posti di presidente di Sezione » senza specificare il numero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice pro-

curatore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1^a sezione del Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di anzianità di servizio prescritto per la promozione stessa dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per ogni promozione conferita in soprannumero a norma dell'articolo precedente è lasciato vacante un posto nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti.

Tuttavia il numero dei posti da rendere indisponibile nella qualifica iniziale non potrà superare la metà di quelli che, all'atto delle effettuate promozioni soprannumerarie, risulteranno di volta in volta vacanti.

I posti in soprannumero sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la loro promozione a qualifica superiore.

(È approvato).

Art. 3.

I referendari della Corte dei conti, compiuto il periodo di effettivo servizio richiesto dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, previo giudizio di promovibilità espresso dalla 2^a sezione del Consiglio di presidenza, a norma dell'articolo 13, comma primo, della legge stessa, conseguono la promozione a primo referendario dalla data di compimento dell'anzianità suddetta.

Tali promozioni non potranno, comunque, retroagire a data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

I promossi sono collocati nel ruolo dei primi referendari dopo i magistrati perve-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

18ª SEDUTA (28 maggio 1969)

nuti a tale qualifica prima della data suddetta.

Ai fini delle promozioni, anche in soprannumero, a consigliere ed a vice procuratore generale, previste dall'articolo 1, è considerata utile l'eventuale anzianità maturata nella magistratura della Corte dei conti, in eccedenza a quella prevista dall'articolo 10, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

A quest'articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

F A B I A N I . Dichiaro, anche a nome del collega Illuminati, che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Sono unificate le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in unica tabella che stabilisce il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti.

In relazione alle esigenze connesse al funzionamento delle sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali, i posti di Presidente di sezione della Corte dei conti sono aumentati di 10 unità.

Il rappresentante del Governo propone di sopprimere l'intero articolo.

I A N N E L L I . Non mi oppongo, sia pure con viva riluttanza, alla soppressione di quest'articolo; tuttavia raccomando ancora una volta al rappresentante del Governo di rendersi interprete del desiderio unanime della Commissione che il Governo si impegni a riconsiderare il problema.

A L B E R T I N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Accolgo la raccomandazione.

B I S O R I . Con rammarico voterò a favore della soppressione dell'articolo 4 e lo farò soltanto perchè, da quanto detto dal rappresentante del Governo, mi sono reso conto dell'urgenza di non procrastinare oltre l'iter del provvedimento.

Mi permetto tuttavia di raccomandare ancora al Governo che nel disegno di legge che presenterà tenga conto non solo di future esigenze, ma anche di quelle attuali che (a mio avviso) andrebbero anzi collocate in prima linea fra le varie esigenze da soddisfare.

F A B I A N I . Voteremo contro la soppressione dell'articolo 4, perchè riteniamo che le disposizioni in esso contenute avrebbero favorito la soluzione del problema.

Dichiaro inoltre, in via subordinata, che aderiremo all'ordine del giorno predisposto dal senatore Iannelli, così come risulta con l'integrazione proposta dal collega Bisori.

I L L U M I N A T I . Mi associo alle considerazioni del senatore Fabiani.

P A L U M B O . Faccio presente che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Art. 5.

Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

G I R A U D O , relatore. A seguito della discussione svoltasi sull'argomento non in-

sisto sulla soppressione dell'intero articolo 5; propongo tuttavia l'eliminazione del secondo comma che, a mio avviso, è del tutto superfluo.

P R E S I D E N T E . Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 5 presentato dal senatore Giraud.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini del conferimento delle promozioni derivanti dall'applicazione della presente legge, le sezioni del Consiglio di presidenza della Corte dei conti si riuniscono almeno una volta in ogni semestre dell'anno per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prima attuazione della presente legge, le suddette sezioni del Consiglio di presidenza si riuniranno entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale di magistratura della Corte di conti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Iannelli integrato secondo i suggerimenti del senatore Bisori:

« La prima Commissione permanente del Senato; preso in esame il disegno di legge relativo all'estensione ai magistrati della Corte dei conti dei sistemi di promozione già in vigore da più anni per i magistrati ordinari; constatato che il Governo si oppone alla proposta di aumento dei posti di presidente di Sezione, di cui all'articolo 4 del cennato disegno di legge, relativamente alle esigenze attuali delle Sezioni giurisdizionali;

preso atto che il Governo si impegna a presentare un apposito disegno di legge concernente l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione contabile (ex Consigli di prefettura) e che in tale sede è previsto un aumento di posti di presidente di Sezione in vista delle nuove esigenze; ritiene che quel disegno — nel rivedere le tabelle della Corte dei conti per istituire i posti di presidente di Sezione occorrenti per l'esecuzione delle funzioni già esercitate dai Consigli di prefettura, e che ora verrebbero attribuite *ex novo* alla Corte dei conti — debba a più forte ragione istituire i posti di presidente di Sezione che già da tempo occorrono alla Corte per l'esecuzione delle funzioni che attualmente esercita; auspica che in tal senso il disegno provveda ».

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

M A I E R . Per dichiarazione di voto.

Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge e prendo atto del fatto che la Commissione, per questioni di giustizia perequativa tra dipendenti dello Stato che hanno funzioni analoghe, ed allo scopo di chiamare alle carriere di cui si discute gli elementi più validi, non abbia tenuto sufficientemente conto della copertura necessaria.

Non si può certo negare che il disegno di legge in esame comporti maggiori spese in relazione alle promozioni soprannumerarie che verranno concesse ai dipendenti della Corte dei conti ed all'aumento dei posti in organico previsto dal secondo comma dell'articolo 2; mi auguro soltanto — prendendo atto di questo dato di fatto — che quando verranno in esame altre questioni dello stesso genere la nostra Commissione si voglia regolare con il medesimo senso di giustizia equitativa usato nei confronti dei beneficiari del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Desidero anche io intervenire per una breve dichiarazione, in ordine alla copertura della spesa recata dal disegno di legge.

Premesso che voterò a favore, tengo altresì a dichiarare in via di principio — salva la possibilità di una amichevole discussione sull'argomento con il senatore Bisori — che le Commissioni parlamentari, in sede deliberante, hanno tutti i poteri dell'Assemblea a norma dell'articolo 72 della Costituzione applicato da quell'articolo 31 opportunamente ricordato dal collega Bisori.

Ribadisco che le Commissioni hanno pieni poteri per stabilire se sussista la copertura finanziaria relativa ad un disegno di legge; nel caso specifico, indipendentemente dal parere della Commissione finanze e tesoro, noi siamo in grado di deliberare circa la copertura del provvedimento che ci sta dinanzi.

Ciò non significa che non dobbiamo avere il massimo rispetto per i pareri che ci vengono dalla 5^o Commissione e che ci tranquillizzano circa le decisioni da prendere ma, dal punto di vista giuridico, rivendico alla nostra Commissione ogni potere decisionale ed ogni possibilità di dibattito con il Governo in ordine alla copertura dei vari disegni di legge.

B I S O R I . Voterò a favore del disegno di legge nel suo complesso.

Desidero ancora precisare che, secondo me, la nostra Commissione, quando esamina in sede deliberante un disegno di legge, ha potestà di discutere ogni aspetto; però, sul piano pratico, quando la Commissione finanze e tesoro non ha espresso parere scritto contrario al disegno di legge, in mancanza di copertura finanziaria, è inutile che questa Commissione perda tempo ad approfondire le relative questioni ripetendo un lavoro già compiuto da una Commissione specificamente inidonea ad esprimere giudizio in materia finanziaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.